



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale **Comunicato Ufficiale n. 30/CSAT del 26 Febbraio 2026**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 23 Febbraio 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. D. Posillipo; Avv. S. Russo.

Reclamo della società REAL ARIENZO in riferimento al C.U. n. 32/AG del 21/11/2025.

Gara – Unione Sportiva Succivo / Real Arienzo del 9.11.2025 – Campionato Under 16 Regionale “B”.

Squalifiche: Di Nardo Vincenzo (fino al 13/11/27) Graniglia Aldo (fino al 13/11/27)

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Avverso la decisione del GST pubblicata sul CU n.32/AG del 21/11/2025 con la quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 500.00, quattro giornate a porte chiuse e la squalifica fino al 13/11/2027 ai calciatori: Di Nardo Vincenzo (n.8) e Graniglia Aldo (n.7), per aver colpito con calci un calciatore avversario disteso a terra, proponeva reclamo la società Real Arienzo.

All’uopo, deduceva la società reclamante che il calciatore Graniglia era del tutto estraneo ai fatti come ricostruiti nel referto del DDG, trovandosi fisicamente nei pressi della propria panchina, mentre il calciatore Di Nardo non aveva colpito con un calcio l’avversario, ma l’aveva semplicemente spintonato. A conferma di quanto dedotto nel reclamo venivano anche allegate le dichiarazioni di due tesserati della società Real Arienzo.

All’udienza del 2/02/2026 la Corte procedeva all’audizione del direttore di gara che confermava il proprio referto.

Osserva la Corte che il reclamo può essere accolto solo parzialmente.

Ed Invero, il direttore di gara nel corso della sua audizione ha confermato che ha visto, dopo aver dato il triplice fischio di chiusura della partita, un calciatore della società Unione Sportiva Succivo disteso a terra e il calciatore Di Nardo della società Real Arienzo che si avvicinava e gli dava un calcio in testa. Il DDG ha anche confermato che un altro calciatore della società Real Arienzo, Graniglia, dare un calcio alla schiena del calciatore della società Succivo disteso a terra quasi contemporaneamente al primo calcio di cui sopra.

Conseguentemente, vi è la prova la certa della responsabilità dei due calciatori della società Real Arienzo, dal momento che il referto della DDG deve ritenersi fonte privilegiata facendo piena prova di ciò che l’arbitro attesta come avvenuto in sua presenza ha potuto verificare in via diretta. Alla luce dell’efficacia di prova privilegiata riconosciuta ai rapporti dell’ufficiale di gara, non è possibile prendere in considerazione le dichiarazioni scritte allegate della società reclamante. Per quanto riguarda le sanzioni inflitte dal GST, ad avviso della Corte, le squalifiche possono essere ridotte in considerazione del fatto che il DDG nel suo referto e nella sua audizione ha anche riferito che i calci sono stati dati con moderata forza e non con troppa violenza. In considerazione di ciò, le squalifiche inflitte ai due calciatore vanno ridotte per entrambi fino al 30/06/2026 e va ridotta l’ammenda della società a 350.00. Conferma nel resto le decisioni del GST.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche inflitte ai sig.ri: Di Nardo Vincenzo e Graniglia Aldo fino a tutto il 30/06/2026 ciascuno; riduce l'ammenda ad euro 350.00 (provvedimento non riportato nel CU n. 29/Csat).

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.02.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Dott. D. Posillipo; Avv. S. Russo.

Reclamo della società REAL FILETTA PEZZANO in riferimento al C.U. n. 43/D.P. SALERNO del 22/01/2026.

Gara – Real Filetta Pezzano / Pontecagnano ASD del 20.01.2026 – Campionato Under 16 (SA) "B".

Squalifica Cavallo Christian Pio (fino al 23/01/28)

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società legale di fiducia, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, la condotta violenta descritta dal referto arbitrale richiama la fattispecie codificata all'art.38 CGS secondo il quale la condotta violenta è sanzionata con la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. Il Giudice Sportivo ha nel caso di specie, sanzionato il calciatore Cavallo Christian Pio con la squalifica a tempo determinato fino al 23/01/2028. A ben vedere la sanzione inflitta appare abnorme per quanto la condotta seppur da sanzionare, specie se la condotta violenta vi era assunta da ragazzi in età giovane, inficiando i sani principi dello Sport improntati, tra gli altri, alla correttezza e rispetto dell'avversario. La sanzione assume anche la funzione educativa e deve essere proporzionata alla condotta assunta. A ben vedere la squalifica di due anni appare lontana dalla proporzionalità e non in linea con dei precedenti di Questa Corte o di altri precedenti di altri organi, e che, infine, non vi sono precedenti a carico del calciatore Cavallo Christian Pio. Questa Corte ritiene di dover ridurre la sanzione da applicare nella misura indiata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Cavallo Christian Pio fino al 23/01/2027.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.02.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 26 Febbraio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**